

## INTRODUZIONE

L'art.51 del codice penale, nel disporre che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, introduce nel nostro sistema positivo una previsione di evidente logica e di assoluta conformità ad un coerente assetto ordinamentale.

La codificazione espressa di una simile causa di giustificazione, tuttavia, benché esente da osservazioni critiche quanto al suo contenuto, è circostanza foriera di gravi questioni interpretative, sia con riguardo alla portata della norma, sia in merito alla sua collocazione nell'impianto codicistico.

La presente trattazione, dunque, si prefigge lo scopo di tratteggiare, anzitutto, i profili alla luce dei quali possa essere sostenuta, o meno, la necessità dell'esplicita previsione scriminante.

In termini di stretta correlazione, quindi, meriterà un momento di analisi la stessa natura dei rapporti giuridici derivanti dal confronto dell'articolo 51 c.p. con le altre disposizioni di matrice penale e, segnatamente, con quelle comuni alla categoria delle cause di giustificazione.

Le conseguenti conclusioni che si andranno a trarre mireranno ad ipotizzare una interpretazione rivisitata della scriminante e, così, a prospettare elementi di funzionalità tradizionalmente ad essa non riconosciuti.

In particolare, infatti, ad una prima critica sulla – generalmente affermata – necessità ed opportunità dell'espressa previsione normativa, andrà ad aggiungersi un minimo tentativo di coglierne meriti e ruoli altrimenti trascurati.

E che un siffatto approccio esegetico meriti una previa considerazione per la genesi della disposizione è circostanza che proverà a dimostrarsi fin dalle prime pagine che seguono.